



C O M U N E D I M A N Z I A N A
Provincia di Roma

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)
Tel. 0699674024 Fax 0699674021
Email : info@comune.manziana.rm.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 6 DEL 19/03/2015

OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO AGRONOMICICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS N.152 /2006

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nome	Funzione	Presenza
BRUNI BRUNO	Sindaco	si
BRINI ELEONORA	Consigliere	si
BRUNO GIANLUCA	Consigliere	si
NORI LORETTA	Consigliere	si
PAZZI MASSIMILIANO	Consigliere	si
PIERRI STEFANO	Consigliere	no
PIRAS MASSIMO	Consigliere	si
SCIAMANNA NAZZARENO	Consigliere	si
ANNIBALI VIVENZIO	Consigliere	si
MARIANI FLAVIO	Consigliere	si
DUTTO LUCIA	Consigliere	si

Totale presenti : 10

Totale assenti :1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Roberto Signore**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor **Bruno Bruni**, nella sua qualità di il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

L'Assessore Nori illustra l'argomento soffermandosi sugli aspetti particolari e di maggiore rilievo della regolamentazione proposta.

Interviene il Consigliere Mariani dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo trattandosi di atto dovuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse:

- che l'art.6 della L.R. n.17 del 23/11/2006, ha disposto tra l'altro, il trasferimento dalle Province ai Comuni delle competenze relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende di cui all'art.101 c.7 lett. a) , b) e c) del D.lgs n.152 del 2006 e di altre piccole aziende agroalimentari, ivi compresa la comunicazione dell'utilizzazione agronomica, i controlli, l'imposizione di prescrizioni e l'emanazione dei provvedimenti di divieto o sospensione dell'attività;

-che per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento, l'attuale normativa di riferimento è costituita dagli artt. 101 c.7 e 112 del D.lgs n.152 del 2006 (norme in materia ambientale), nonché dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento);

-che nella Regione è in vigore il Regolamento n.14 emanato in data 23/11/2007 , riferito solo alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, non presenti nell'ambito del territorio del Comune di Manziana, ai sensi di quanto individuato dalla D.G.R. n. 767 del 06/08/2004, convalidata dalla Determinazione n. A01477 del 27 febbraio 2013, avente ad oggetto "Conferma delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate con D.G.R. n. 767 del 6/8/2004 e del r.r. n. 14/2007 "Programma d'Azione da attuare in dette zone " e confermata con D.G.R. n.127 del 05/06/2013;

-che il differimento nella emanazione della normativa per le zone non considerate vulnerabili da nitrati di origine agricola, rende necessario individuare una procedura di riferimento e predisporre idonea modulistica in funzione della vigente sopra citata normativa;

ritenuto necessario disporre per la seguente linea procedurale:

1)- per le aziende che praticano l'allevamento allo stato brado o semi brado senza strutture di stabulazione fissa (o che producono e/o utilizzano un quantitativo di N/anno proveniente da effluenti zootecnici fino a 3.000 Kg), non deve essere inviata nessuna comunicazione. Le aziende, hanno l'obbligo di consegnare la seguente documentazione:

1.1 autodichiarazione diretta a dimostrare il rispetto dei limiti massimi di azoto distribuito durante il pascolo pari a 340 kg di azoto per ettaro per anno e il rispetto delle norme igienico – sanitarie;

1.2. L'esonero dell'obbligo della concimaia nel caso di allevamento di bestiame allo stato brado o semi - brado (R.D. 1265/1934 art. 235);

2)-per le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 3.000 Kg e 6.000 Kg , la comunicazione deve contenere almeno quanto previsto nella Parte B dell'Allegato IV al D.M. 07/04/2006 (comunicazione semplificata). Al fine di facilitare la trasmissione, potrà essere utilizzato l'allegato MOD .B;

3)-per le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 Kg , la comunicazione deve contenere almeno quanto previsto nella Parte A dell'Allegato IV al D.M. 07/04/2006 (comunicazione completa). Al fine di facilitare la trasmissione, potrà essere utilizzato l'allegato MOD. A.

Per gli allevamenti con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA), la comunicazione completa, deve essere comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica di cui all'Allegato V Parte A al D.M. 07/04/2006.

Che per quanto riguarda poi, la tempistica delle comunicazioni, stabilire che la comunicazione, deve pervenire in triplice copia al Comune di Manziana (che provvederà a trasmetterne una all'ARPA LAZIO e l'altra al Servizio Veterinario della ASL RM F), almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento. La validità delle comunicazioni è di cinque anni a partire dalla data di presentazione , fermo restando l'obbligo per l'interessato, di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche intervenute in corso d'opera.

acquisti i parere degli uffici interessati

con voti 10 favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dotarsi di un regolamento che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue in applicazione del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.lgs 4/2008, e del D.M. 07/04/2006.

Di approvare la relativa modulistica MOD. A. e MOD. B.

Stabilire le seguenti spese di istruttoria:

-le aziende che praticano l'allevamento allo stato brado o semi brado senza strutture di stabulazione fissa (o che producono o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici fino a 3.000 Kg), che non sono tenute

all'obbligo di presentazione di comunicazione, ma al solo invio di autodichiarazione, devono effettuare un versamento di € 15,00 per diritti di segreteria (punto 1) che precede);

-per le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 3.000 Kg e 6.000 Kg , la comunicazione deve essere accompagnata da un versamento di € 30,00 per diritti di segreteria (punto 2) che precede) ;

-per le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 6.000 Kg , la comunicazione deve essere accompagnata da un versamento di € 60,00 per diritti di segreteria (punto 3) che precede) ;

Di inviare copia della presente, al Servizio Veterinario della ASL RM F, al Comando di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, all'Ufficio della Polizia Locale, All'Ufficio di zona della Polizia Provinciale, alla Università Agraria di Manziana, al Responsabile del settore Edilizia Privata ed a quello dell' Urbanistica di questo Municipio;

Di seguito con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DISCIPLINA PER LA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE IN APPLICAZIONE DEL D.Lgs 152/06 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.Lgs 4/2008 E DEL D.M. 07/04/2006

Approvato con deliberazione din. del

Art. 1. – Premessa

La presente regolamentazione disciplina, all'interno del territorio comunale, le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/2008, e dal D.M. 7 aprile 2006. contestualmente:

-la produzione di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo compatibile con i fabbisogni di azoto delle colture e dei periodi di distribuzione;

-la tutela dei corpi idrici superficiali;

-la tutela delle falde e delle risorse idriche;

Tali attività dovranno sempre garantire un adeguato livello di sicurezza e di salubrità dell'ambiente interessato e dovrà essere impostata e svolta nel rispetto delle garanzie igienico – sanitarie - ambientali.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 2. – Finalità

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue deve essere finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute, garantendo

-il rispetto delle norme igienico –sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Non è ammesso l'uso del suolo agricolo come semplice mezzo di scarico di reflui idrici ma solo come mezzo di trattamento che assicuri un utile alla produzione agricola.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle sole zone agricole del territorio del Comune di Manziana, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola e/o destinata ad uso agricolo.

Qualora le superfici agricole su cui si intende effettuare lo spandimento ricadano in più Comuni, la comunicazione deve essere effettuata in ogni Comune per i terreni ricadenti nel territorio interessato, salvo diversa disciplina degli altri comuni interessati. Il presente disciplinare si applica nell'ambito del Comune di Manziana.

Art. 4 – Norme generali ed assimilazione degli scarichi

A norma dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs 152/2006 c.s.m.i., sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi, i reflui:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) proveniente da imprese dedite ad allevamento di bestiame (art.2 comma 8 D.L.gs 4/2008);

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo

produttivo aziendale e con materia prima proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

In attesa di una specifica normativa regionale che regolamenti il procedimento di comunicazione di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006, tutte le aziende zootecniche che esercitano la loro attività nel territorio del Comune di Manziana devono presentare la comunicazione sulla base delle disposizioni stabilite nel presente atto e quelle rinvenienti dalle altre norme vigenti.

Nelle aree sensibili individuate con deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 11 aprile 2003, per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine agricola e zootecnica, devono essere applicate le indicazioni contenute nel "Codice di Buona pratica agricola approvato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999 (Art. 15 del DGR N.42/2007 – Piano di tutela delle acque).

Art. 5 Procedimento della Comunicazione

Gli adempimenti inerenti la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sono diversi in funzione della tipologia aziendale come di seguito riportato:

- a) Aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di N/anno proveniente da effluenti zootecnici superiore a 6000 Kg, determinati conformemente alla Tabella 2 dell'allegato 1 del D.M. 07/04/2006, hanno l'obbligo di consegnare la documentazione tecnica (comunicazione completa), secondo l'allegato (MOD. A);
- b) Aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di N/anno proveniente da effluenti zootecnici da 3.000 fino a 6.000 Kg, determinati conformemente alla Tabella 2 dell'allegato 1 del D.M. 07/04/2006 hanno l'obbligo di consegnare la documentazione tecnica (comunicazione semplificata) secondo l'allegato (MOD. B);
- c) Aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di N/anno proveniente da effluenti zootecnici fino a 3.000 Kg, determinati conformemente alla Tabella 2 dell'allegato 1 del D.M. 07/04/2006 e gli allevamenti bradi o semi – bradi sono tenuti a rispettare le disposizioni sanitarie ed igienico – sanitarie relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri di stoccaggio aziendali.

Le aziende di cui al punto c), hanno l'obbligo di consegnare la seguente documentazione:

1. autodichiarazione diretta a dimostrare il rispetto dei limiti massimi di azoto distribuito durante il pascolo pari a 340 kg di azoto per ettaro per anno e il rispetto delle norme igienico – sanitarie.
2. L'esonero dell'obbligo della concimaia nel caso di allevamento di bestiame allo stato brado o semi - brado (R.D. 1265/1934 art. 235).

Si precisa che per allevamento allo stato semi-brado o brado deve essere intesa una modalità di allevamento che prevede:

- la permanenza all'aperto degli animali per l'intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
- assenza di stabulazione degli animali in strutture confinate permanenti, per le quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelevamento delle produzioni.

Tutte le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado e i paddock non impermeabilizzati devono essere gestite nel rispetto dei limiti massimi del quantitativo di azoto da effluente apportato dagli animali stabiliti dal D.M. 07/04/2006.

Per gli allevamenti con più di 500 unità di bestiame adulto (UBA), la comunicazione completa deve essere comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica di cui all'Allegato V Parte A al D.M. 07/04/2006.

Le istanze presentate dovranno essere corredate da tutta l'eventuale documentazione occorrente per una compiuta valutazione delle stesse in rapporto alla normativa di riferimento, e presentate al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento.

La comunicazione avrà tempi di validità di 05 (cinque) anni successivi dalla data di presentazione, fermo restando che l'interessato avrà cura di comunicare all'Amministrazione Comunale le eventuali modifiche riguardanti la titolarità dell'allevamento, la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché dei terreni destinati all'applicazione, le modifiche del piano colturale indicato nella comunicazione, modifiche nell'inizio e nelle date indicate per la utilizzazione agronomica dei reflui.

Il Servizio Ambiente provvederà ad istruire la comunicazione mediante verifica d'Ufficio dei presupposti di legge e della completezza e correttezza tecnica della documentazione consegnata. Tutte le comunicazioni presentate saranno annotate in apposito registro e saranno comunicate alle strutture di competenza per i controlli nell'ambito delle attività di vigilanze e controllo ad essi assegnate.

La mancata allegazione della documentazione prescritta, ovvero del pagamento delle spese istruttorie, rende la comunicazione non procedibile.

Se a seguito della richiesta dell'Ufficio non sarà prodotta la documentazione richiesta, la comunicazione si intenderà priva di effetti autorizzativi.

Il termine per la produzione della documentazione non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In conformità a quanto stabilito dall'allegato V parte A e B del D.M. 07/04/2006, sussiste l'obbligo per le aziende che producono più di 3.000 Kg di azoto, di tenere un Registro delle utilizzazioni dei liquami vidimato dal Servizio Ambiente del Comune con numerazione progressiva, sul quale devono riportare la data in cui avviene lo spandimento,

la quantità di liquame utilizzata espressa in metri cubi (mc) o tonnellate (ton); i riferimenti catastali del terreno ad uso agricolo su cui è effettuato lo smaltimento; la coltura in atto al momento dello spandimento, le modalità di trasporto e distribuzione del liquame. Il registro deve essere aggiornato entro 48 ore dallo spandimento effettuato.

Art. 6 -Definizioni

Nella redazione degli elaborati tecnici allegati alla comunicazione per l'utilizzazione degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici e delle acque reflue si applicano le seguenti definizioni:

a)“*consistenza dell'allevamento*”: il numero di capi presenti in allevamento, calcolati come media degli ultimi due anni degli animali presenti in stalla così come desunta dal Registro di Stalla;

b)“*stallatico*”: ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

c)“*effluenti di allevamento palabili/non palabili*”: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali ligno cellulose utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

d)“*liquami*”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3 del DM 7 aprile 2006;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III del DM 7 aprile 2006;

e)“*letami*”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3 del DM 7 aprile 2006;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

f)“*stoccaggio*”: deposito di effluenti e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

g)“*accumuli di letami*”: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'art. 7, comma 5 del DM 07/04/2006;

h)“*trattamento*”: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

i)“*destinatario*”: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

j)“*fertirrigazione*”: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'aggiunta controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

k) “*allevamenti di piccole dimensioni*”: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 Kg;

l)“*area aziendale omogenea*”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

m)“*codice di buona pratica agricola*” (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999;

n)“*allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti*”: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente decreto si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 7 – Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;

b) del tipo di effluente;

c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità di effluenti che è possibile utilizzare sono calcolate in funzione dei fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle rotazioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli; fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
- f) il rispetto delle esigenze di tutela igienico sanitaria anche per gli addetti alle operazioni di applicazione dei reflui sul suolo.

Art. 8 – Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

1. Nelle zone ordinarie, la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti culturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I del DM 07/04/2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, o in riferimento a risultati scientifici di più recente pubblicazioni (citando la Fonte e riportando i risultati utilizzati), ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo.

Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di azoto indicato nella Tabella 1 allegata al CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola), ovvero, per le colture non presenti, a valori contenuti in pubblicazioni tecnico – scientifiche o ad eventuali riferimenti regionali contenuti in altre normative.

Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento determinato dall'uso dei fertilizzanti, in attuazione del CBPA e dei Piani di tutela delle acque, le aziende che utilizzano gli effluenti zootecnici, devono elaborare dei programmi di concimazione e adottare tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi.

Ai fini del controllo del rispetto di quanto contenuto nei piani di fertilizzazione, le aziende devono tenere in azienda un registro in cui siano riportati, cronologicamente tutti gli spandimenti effettuati di liquami/letame sul suolo agricolo.

Il Registro, composto da fogli numerati e vidimati dal Settore Ambiente del Comune di Manziana, deve essere aggiornato entro 48 ore dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, con l'indicazione:

- della data in cui è avvenuto lo spandimento;
- della quantità di letame/liquame distribuito espressa in metri cubi;
- del suolo adibito ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento dei reflui zootecnici con indicazione dei dati catastali, del tipo di uso agricolo (colture in atto);
- delle modalità di trasporto e di distribuzione dei reflui zootecnici;
- della quantità di azoto distribuita per appezzamento espressa in Kg.

Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per tutta la durata di validità della comunicazione.

2. Le acque reflue possono essere distribuite in dosi non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art. 9 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

1. L'utilizzo del letame è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve le disposizioni diverse per particolari condizioni locali;
- d) sui terreni con falda acquifera affiorante, e terreni saturi di d'acqua;
- e) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.

2. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 15%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea.
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- d) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati, per una fascia di 80 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 80 m dalle strade statali e/o provinciali, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;

- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

Art. 10 – Caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei materiali palabili

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno una apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o eventuali acque di lavaggio della platea. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame è allevato in stalla (nel caso di pascolo), non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento delle platee di stoccaggio (concimaie) dei materiali palabili, si deve far riferimento alla Tabella 1 del D.M. 07/04/2006.

2. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato, calcolato come al precedente comma 1. Si riportano, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume stoccato espresso in m al fine di ottenere la superficie in m della platea: sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezza massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini/bufalini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Art. 11– Caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili

1. I contenitori di stoccaggio dei liquami devono essere progettati e realizzati a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

2. La capacità dei contenitori per lo stoccaggio dovrà essere rapportata alla consistenza dell'allevamento, calcolata sulla base del registro di stalla aziendale, a cui deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliati nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di effluenti zootecnici, e del volume delle acque di lavaggio della sala di attesa e di mungitura. Le strutture di allevamento devono essere caratterizzate dalla presenza di opportune deviazioni delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.

1. I contenitori presenti in azienda devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto nell'allevamento in 90 giorni. Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio dei materiali non palabili, si deve far riferimento alla Tabella 1 del D.M. 07/04/2006;

3. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio devono essere previsti sistemi di allontanamento delle acque meteoriche;

4. "Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale, aventi spessore e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame. Il fondo del contenitore dovrà trovarsi al disopra del tetto del corpo acquifero o meglio della quota di massima escursione della falda freatica, in condizioni tali da evitare rischi di inquinamento della stessa".

Art. 12 – Individuazione delle piccole aziende agroalimentari

1. E' ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, qualora contenenti sostanze naturali non pericolose, provenienti dalle piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 metri cubi/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

L'utilizzazione agronomica delle medesime acque reflue è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 20 del D.M. 07/04/2006.

Art.13 Trasporto

Al di fuori della viabilità aziendale, nell'ambito del territorio comunale, è necessario che il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue sia effettuato prevedendo una documentazione di accompagnamento contenente le informazioni previste dall'art 20 del D.M. 07/04/2006.

L'attività di trasporto in aree agricole ricadenti nel territorio comunale potrà essere eseguito con mezzi propri, omologati per tale utilizzazione, adottando ogni idoneo accorgimento per evitare pregiudizi igienico sanitari durante le fasi di movimentazione.

La documentazione di accompagnamento degli effluenti di allevamento dovrà contenere le informazioni di cui all'art. 20 del D.M. 07/04/2006, comma 1 lettere a), b), c), d) ed e).

Trasporti diversamente eseguiti seguiranno la disciplina dei rifiuti di cui al D.lgs 152/2006.

Art. 14 – Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni in materia di scarichi di reflui zootecnici oggetto della presente disciplina, troveranno applicazione gli artt. 133 comma 5 e 137 comma 14 del D.lgs. n. 152/2006 .

Gli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente disciplina sono tutti i soggetti preposti alle funzioni di controllo del territorio, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Essi redigono un apposito verbale di accertamento, in cui è segnalata l'infrazione o le infrazioni commesse.

